

VEGAGEST IMMOBILIARE SGR Spa

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

1. Premessa.

1.1

Il presente regolamento (di seguito il “Regolamento”) disciplina gli obblighi informativi aventi ad oggetto le operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti di VEGAGEST IMMOBILIARE SGR Spa (di seguito, la “SGR”) e/o delle persone ad essi strettamente legate, come individuati all’art. 2 del Regolamento, relativamente alle quote dei fondi comuni d’investimento immobiliare, istituiti e/o gestiti dalla SGR, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.

Il Regolamento è adottato in conformità a quanto stabilito dall’art. 114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito il “Testo Unico Finanza”) e dagli artt. 102, comma 1, 152-sexies, 152-septies e 152-octies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “Regolamento Emittenti”, e unitamente al Testo Unico Finanza, la “Normativa Vigente”).

1.2.

Ai sensi dell’art. 102, comma 1, del Regolamento Emittenti, la disciplina in materia di operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e da persone strettamente legate ad essi, contenuta nella parte III, Titolo VII, Capo II del Regolamento Emittenti, si applica alle società di gestione collettiva del risparmio con riferimento ai fondi comuni d’investimento di tipo chiuso ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.

Tenuto conto della particolare operatività della SGR (istituzione e gestione di fondi comuni d’investimento immobiliare) e delle caratteristiche dello strumento finanziario di riferimento (quote dei fondi comuni d’investimento immobiliare negoziate in un mercato regolamentato italiano), gli obblighi di informazione prescritti dalla Normativa Vigente si applicano alle quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti e/o gestiti dalla SGR ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.

Al tempo della redazione del presente Regolamento, i predetti obblighi di informazione riguardano le operazioni aventi ad oggetto le quote del fondo comune d’investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Europa Immobiliare n. 1”, quote negoziate nel Mercato Telematico Investment Vehicles - MIV, segmento fondi chiusi (ex MTF - classe 2), organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA.

2. Individuazione dei Soggetti Rilevanti.

Ai sensi della Normativa Vigente e ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, tenuto conto della struttura societaria e organizzativa della SGR, sono considerati:

“Soggetti Rilevanti”:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione della SGR;
- b) i componenti del Collegio Sindacale della SGR;
- c) il Direttore Generale della SGR;
- d) il Responsabile dell’Ufficio Gestione Fondi Immobiliari della SGR (dirigente della SGR che ha regolare accesso a informazioni privilegiate e detiene il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive dei fondi immobiliari gestiti dalla SGR le cui quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano);
- e) il soggetto che detiene una partecipazione di controllo della SGR.

L’elenco delle persone che rivestono la qualità di “Soggetti Rilevanti” è riportato nell’Allegato A.

“Persone Strettamente Legate” ai Soggetti Rilevanti:

- f) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- g) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone di cui alla precedente lettera f) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- h) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alla precedente lettera f);
- i) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alla precedente lettera f);
- l) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera f).

3. Operazioni oggetto degli obblighi informativi.

3.1.

Gli obblighi informativi previsti dalla Normativa Vigente e dal presente Regolamento (obblighi di diffusione al pubblico e di comunicazione alla Consob) riguardano le operazioni di acquisto e/o di vendita compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone ad essi Strettamente Legate aventi ad oggetto quote di fondi comuni d’investimento immobiliare istituiti e/o gestiti dalla SGR ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano; operazioni che, singolarmente o cumulate con altre effettuate nel medesimo periodo di riferimento, siano di ammontare pari o superiore a € 5.000,00 (di seguito le “Operazioni”).

3.2.

Ai sensi della Normativa Vigente non sono soggette agli obblighi informativi:

- a) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

- b) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000,00 euro entro la fine dell'anno solare. L'importo è calcolato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti;
- c) le operazioni effettuate dalla SGR e da eventuali società dalla stessa controllate, operazioni per le quali – ai fini dell'obbligo di diffusione al pubblico delle informazioni - si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato 3F al Regolamento Emittenti;
- d) le operazioni che non hanno corrispettivo economico, quali le donazioni e le successioni;
- e) le operazioni di prestito, pegno o usufrutto.

3.3.

La determinazione dell'importo complessivo delle operazioni compiute dal Soggetto Rilevante e/o dalle Persone ad esso Strettamente Legate, ai sensi del precedente comma 3.1, è fatta ad opera e sotto la responsabilità esclusiva del Soggetto Rilevante tenuto all'adempimento degli obblighi informativi.

4. Obblighi dei Soggetti Rilevanti – Restrizioni al compimento di Operazioni.

4.1

I Soggetti Rilevanti, ai sensi della Normativa Vigente, sono tenuti a rendere nota alle Persone a loro Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi informativi inerenti le operazioni di cui al precedente articolo 3.1.

4.2

E' fatto divieto ai "Soggetti Rilevanti" di cui alle lettere a), b, c) e d) dell'articolo 2. (esponenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) di compiere Operazioni nei trenta giorni precedenti le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'approvazione dei prospetti contabili periodici dei fondi immobiliari della SGR le cui quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano

5. Contenuto, modalità e termini di adempimento degli obblighi informativi.

5.1.

I Soggetti Rilevanti di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 2. (esponenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) sono tenuti a comunicare alla Consob e, ai fini della diffusione al pubblico, alla SGR le Operazioni compiute da loro stessi e/o dalle persone ad essi strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

La comunicazione delle Operazioni alla Consob e alla SGR deve essere effettuata utilizzando lo schema di comunicazione riportato nell'Allegato B¹.

Qualora gli esponenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo della SGR abbiano concordato con la medesima, attraverso la sottoscrizione della lettera allegata al presente Regolamento sub C), che la SGR effettui per loro conto la comunicazione delle Operazioni alla Consob, tali soggetti rilevanti

¹ La comunicazione alla Consob si esegue tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero e-mail all'indirizzo intrnaldealing@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet.

dovranno fare pervenire la comunicazione delle Operazioni alla SGR entro quattro giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione

5.2.

I Soggetti Rilevanti di cui alla lettera e) dell'art. 2 (soggetti che detengono una partecipazione di controllo della SGR) sono tenuti a comunicare alla Consob e a diffondere al pubblico le informazioni relative alle Operazioni compiute entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate.

La comunicazione delle Operazioni alla Consob e al pubblico deve essere effettuata utilizzando lo schema di comunicazione riportato nell'Allegato B.²

Qualora il soggetto che detiene una partecipazione di controllo della SGR abbia concordato con la medesima, attraverso la sottoscrizione della lettera allegata al presente Regolamento sub D), che la SGR effettui per suo conto la comunicazione delle Operazioni al pubblico e alla Consob, tale soggetto rilevante dovrà fare pervenire la comunicazione delle Operazioni alla SGR entro la fine del quattordicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate.

5.3.

L'eventuale accordo concluso con la SGR attraverso la sottoscrizione della lettera allegata al presente Regolamento sub C non esclude che i Soggetti Rilevanti di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 2.1 (esponenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) possano effettuare direttamente le prescritte comunicazioni alla Consob; resta in ogni caso fermo l'obbligo di segnalare alla SGR, al fine della diffusione al pubblico, sia l'operazione sia l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti della predetta autorità di vigilanza.

L'eventuale accordo concluso con la SGR attraverso la sottoscrizione della lettera allegata al presente Regolamento sub D non esclude che il Soggetto Rilevante di cui alla lettera e) dell'art. 2 (soggetto che detiene una partecipazione di controllo della SGR) possa effettuare autonomamente le prescritte comunicazioni al pubblico e alla Consob.

5.4.

I Soggetti Rilevanti comunicano le Operazioni alla SGR utilizzando lo schema di comunicazione riportato nell'Allegato B.

Le comunicazioni dovranno pervenire al soggetto preposto dalla SGR al ricevimento delle informazioni (il "Soggetto Preposto") al seguente indirizzo di posta elettronica: internal.dealing@vegagestimmobiliare.it.

Qualora non fosse possibile utilizzare tale mezzo, le comunicazioni potranno essere trasmesse al "Soggetto preposto" tramite telefax al recapito della SGR.

5.5.

Il soggetto preposto dalla SGR al ricevimento e alla gestione delle informazioni comunicate dai "Soggetti Rilevanti" (il "Soggetto Preposto") è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Compliance.

² La comunicazione alla Consob si esegue tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero e-mail all'indirizzo intrnaldealing@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet. La comunicazione al pubblico si esegue tramite l'invio a due agenzie di stampa.

Il Soggetto Preposto riceve e conserva:

- (i) le comunicazioni delle operazioni effettuate dai “Soggetti Rilevanti” e/o dalle “Persone Strettamente Legate” ai Soggetti Rilevanti redatte sulla base dello schema di comunicazione riportato nell’ Allegato B;
- (ii) le dichiarazioni, conformi al testo riportato negli allegati C) e D), con le quali i Soggetti Rilevanti danno atto della piena conoscenza ed accettazione della Normativa Vigente e del Regolamento e conferiscono incarico alla SGR di effettuare per loro conto le prescritte comunicazioni.

Il Soggetto Preposto cura l’aggiornamento dell’elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti di cui all’Allegato A richiamato al precedente paragrafo 2. ed informa i soggetti interessati dell’avvenuta identificazione quali Soggetti Rilevanti e degli obblighi connessi utilizzando gli schemi di informativa di cui agli allegati E) e F).

Ai fini della identificazione di ulteriori “Soggetti Rilevanti” spetta all’Amministratore Delegato della SGR monitorare i soggetti che svolgono ruoli dirigenziali nella SGR al fine di individuare tra i medesimi, dandone specifica comunicazione al Soggetto Preposto, coloro che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dei fondi immobiliari gestiti dalla SGR le cui quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.

5.6.

Il Soggetto Preposto effettua, ai sensi della Normativa Vigente, la diffusione al pubblico e/o la comunicazione alla Consob delle informazioni ricevute da ciascun Soggetto Rilevante, ai sensi del precedente art. 5.4., entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

La diffusione al pubblico e/o la comunicazione alla Consob vengono effettuate secondo le modalità indicate nell’Allegato 6 al Regolamento Emittenti.

Al tempo della redazione del presente Regolamento, con riferimento alle quote del fondo immobiliare “Europa Immobiliare n. 1” negoziate nel Mercato Telematico Investment Vehicles – MIV gestito da Borsa Italiana SpA, la diffusione al pubblico e/o la comunicazione alla Consob delle Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti sono eseguite mediante:

- l’invio alla società di gestione del mercato regolamentato (Borsa Italiana Spa) della comunicazione delle Operazioni in formato PDF tramite il “Circuito NIS – Network Information System” (circuito telematico predisposto e gestito da Borsa Italiana Spa per la trasmissione delle informazioni che, ai sensi della Normativa vigente, devono essere comunicate al pubblico e alla Consob);
- l’inserimento della comunicazione delle Operazioni in formato PDF nella sezione del sito internet della SGR dedicata al fondo “Europa Immobiliare n. 1” (pubblicità obbligatoria).

6. Sanzioni.

6.1.

È esclusa qualunque responsabilità della SGR per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei “Soggetti Rilevanti”, degli obblighi informativi e di comportamento loro imposti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

6.2.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 114 o delle relative disposizioni applicative, il comma 1 dell'art. 193 del Testo Unico Finanza contempla, a carico delle società tenute ad effettuare le previste comunicazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquecentomila.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 114, comma 7, nonché di quelle attuative emanate dalla Consob, il comma 1-bis dell'art. 193 del Testo Unico Finanza contempla, a carico dei Soggetti Rilevanti e delle persone ad essi strettamente legate, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquecentomila.

ALLEGATO A

Elenco dei Soggetti Rilevanti di Vegagest Immobiliare SGR spa

Componenti del Consiglio di Amministrazione

Sig. Ermanno Rho	Presidente
Sig. Carlo Brotini	Vice Presidente
Sig. Salvatore Ciccarello	Amministratore Delegato
Sig. Felice Cirulli	Consigliere
Sig. Leonetto Corti	Consigliere
Sig. Michele Sette	Consigliere
Sig. Luigi Chiari	Consigliere
Sig. Marcellino Bortolomiol	Consigliere
Sig. Gregorio Monachino	Consigliere

Componenti del Collegio Sindacale

Sig. Fulvio Cantori
Sig. Sandro Malevolti
Sig.ra Susanna Giuriatti

Responsabile Settore Gestione Fondi Chiusi Immobiliari

Sig. Massimo Morlotti

Soggetti che detengono partecipazioni di controllo

VEGAGEST SGR Spa

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI						
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI						
PERSONA RILEVANTE						S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)						S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE						S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹						
SE PERSONA FISICA						
COGNOME				NOME		
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *	PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA*
RESIDENZA ANAGRAFICA						
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST						
RAGIONE SOCIALE						
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *		
SEDE LEGALE *						

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE ISIN ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ³	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE ⁴	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)

DATA	TIPO OPERAZIONE ¹	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ⁴	TIPO FACOLTÀ ⁴	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ¹⁰	DENOMINAZIONE ¹¹	COD. ISIN	DENOMINAZIONE ¹²	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ³	CONTROV (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROV (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

NOTE

- ¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- ² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati
 A = acquisto
 V = vendita
 S = sottoscrizione
 X = scambio
- ³ Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
 AZO = azioni ordinarie
 AZP = azioni privilegiate
 AZR = azioni di risparmio
 QFC = quote di fondi chiusi quotati

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

- ⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- ⁶ Indicare l'origine dell'operazione:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni
ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock option*, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)⁽⁹⁾
- ⁷ Indicare la tipologia di operazione:
A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
- ⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario:
W = warrant
OBW = obbligazione cum warrant
SD = securitised derivative
OPZ = opzione
FUT = future
FW = forward (contratti a termine)
OS = Obbligazione strutturata
SW = swap
DIR = diritti
- ⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):
CE = call European style
PE = put European style
CA = call American style
PA = put American style
AL = altro (dettagliare in nota)
- ¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- ¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione).

⁽⁹⁾ Nota sostituita con delibera n. 15915 del 3.5.2007, in corso di pubblicazione nella G.U..

Allegato C) facsimile di lettera di conferimento di incarico da parte di esponenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo della SGR.

“Spettabile
VEGAGEST IMMOBILIARE SGR Spa
xxx

oggetto: conferimento di incarico a VEGAGEST IMMOBILIARE SGR Spa per l’effettuazione di comunicazioni alla Consob.

Il sottoscritto
nato a il
residente in Via/Piazza
tel. n. fax n. e-mail:.....
in qualità di amministratore sindaco dirigente di VEGAGEST IMMOBILIARE SGR Spa

preso atto

- della inclusione nell’elenco dei “Soggetti rilevanti” di Vegagest Immobiliare SGR Spa, ai sensi degli artt. 114, comma 7, D. Lgs. n. 58/1998 e 152- sexies, comma 1, lettere c.1) e c.2), del Regolamento Emittenti Consob;
- del Regolamento adottato in materia di internal dealing da Vegagest Immobiliare SGR Spa con riferimento alle operazioni di acquisto e/o di vendita, compiute dai Soggetti Rilevanti, aventi ad oggetto quote di fondi comuni d’investimento immobiliare ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano (segnatamente, quote del fondo Europa Immobiliare n. 1);
- della disponibilità offerta da Vegagest Immobiliare SGR Spa ad effettuare, per conto degli esponenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo della SGR, la prescritta comunicazione nei confronti della Consob delle predette operazioni;

dichiara

- di essere a conoscenza degli obblighi e delle sanzioni previsti dalla normativa legislativa e regolamentare in materia di internal dealing;
- di conferire a Vegagest Immobiliare SGR Spa l’incarico di effettuare, per conto del sottoscritto e sulla base delle informazioni da questi trasmesse, la prescritta comunicazione alla Consob delle operazioni compiute;
- di impegnarsi a comunicare le operazioni compiute entro il termine massimo di quattro giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

(firma)

Allegato D) – facsimile di lettera di conferimento di incarico da parte di soggetti che detengono partecipazioni di controllo della SGR (o partecipazioni al capitale della SGR pari almeno al 10%).

“Spettabile
VEGAGEST IMMOBILIARE SGR Spa
xxx

oggetto: conferimento di incarico a VEGAGEST IMMOBILIARE SGR Spa per l’effettuazione di comunicazioni al pubblico e alla Consob.

Il sottoscritto
nato a il.....
residente in Via/Piazza
in qualità di legale rappresentante della società
tel. n. fax n. e-mail:.....

preso atto

- della inclusione della società sopra indicata nell’elenco dei “Soggetti Rilevanti” di Vegagest Immobiliare SGR Spa, ai sensi degli artt. 114, comma 7, D. Lgs. n. 58/1998 e 152- sexies, comma 1, lettera c.4), del Regolamento Emittenti Consob;
- del Regolamento adottato in materia di internal dealing da Vegagest Immobiliare SGR Spa con riferimento alle operazioni di acquisto e/o vendita, compiute dai Soggetti Rilevanti, aventi ad oggetto quote di fondi comuni d’investimento immobiliare ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano (segnatamente, quote del fondo Europa Immobiliare n. 1);
- della disponibilità offerta da Vegagest Immobiliare SGR Spa ad effettuare per conto dei soggetti che detengono partecipazioni di controllo della SGR (o partecipazioni al capitale della SGR pari almeno al 10%) le prescritte comunicazioni nei confronti del pubblico e della Consob delle predette operazioni;

dichiara

- di essere a conoscenza degli obblighi e delle sanzioni previsti dalla normativa legislativa e regolamentare in materia di internal dealing;
- di conferire a Vegagest Immobiliare SGR Spa l’incarico di effettuare, per conto della società sopra indicata e sulla base delle informazioni da questa trasmesse, le prescritte comunicazioni nei confronti del pubblico e della Consob delle operazioni compiute;
- di impegnarsi, per conto della società sopra indicata, a comunicare le operazioni da questa compiute entro la fine del quattordicesimo giorno del mese successivo a quello della loro effettuazione.

(firma)

Allegato E) - Schema di informativa indirizzata agli esponenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo della SGR.

“

Egregio

sig. xxx

Informativa ai sensi dell'art. 152-octies del Regolamento Emittenti CONSOB.

Premesso che VEGAGEST IMMOBILIARE SGR Spa (di seguito la “Società”) ha la gestione del fondo comune d’investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Europa Immobiliare n. 1”, le cui quote sono negoziate nel Mercato Telematico Investment Vehicles - MIV, segmento fondi chiusi, organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA, si rende noto, ai sensi dell'art. 152-octies del Regolamento Emittenti della Consob (Delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni):

- che la Società ha provveduto ad includere il Suo nominativo nell’elenco dei Soggetti Rilevanti della Società, ai sensi dell’art. 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico Finanza) e dell’art. 152-sexies, comma 1, lettere c.1) e c.2), del Regolamento Emittenti Consob, in ragione della qualità di:
 - amministratore
 - sindaco
 - dirigente della Società;
- che è Suo dovere, ai sensi della vigente normativa, segnalare alla Società – ai fini della diffusione al pubblico - e comunicare alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione, le operazioni di acquisto e/o di vendita aventi ad oggetto le quote del fondo comune d’investimento immobiliare richiamato in premessa (di seguito “Operazioni”), anche se effettuate da Persone Strettamente Legate (come definite all’art. 152-sexies, lettera d) del Regolamento Emittenti), persone alle quali è tenuto a rendere nota la Sua qualità di Soggetto Rilevante della Società;
- che ai sensi della vigente normativa, devono essere segnalate alla Società e comunicate alla Consob, con le modalità previste dall’Allegato 6 al Regolamento Emittenti, le operazioni che, singolarmente o cumulate con altre effettuate nel medesimo periodo di riferimento, siano di ammontare pari o superiore a 5.000,00 euro;
- che, in caso di inosservanza delle prescritte comunicazioni, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquecentomila (art. 193, comma 1-bis, del Testo Unico Finanza);
- che la Società ha adottato (e pubblicato sul proprio sito internet) un regolamento in materia di internal dealing, stabilendo il divieto per gli esponenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo di compiere Operazioni nei trenta giorni precedenti le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l’approvazione dei prospetti contabili periodici dei fondi immobiliari quotati della Società;
- che la Società – previo conferimento di specifico incarico – si rende disponibile ad effettuare per conto degli esponenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo e/o delle Persone ad essi Strettamente Legate la prescritta comunicazione delle Operazioni nei confronti della Consob.

Milano,

Vegagest Immobiliare SGR Spa

Allegato F) - Schema di informativa indirizzata a società che detengono una partecipazione di controllo della SGR (o una partecipazione al capitale della SGR pari almeno al 10%).

“

Spettabile
Società xxx

Informativa ai sensi dell'art. 152-octies del Regolamento Emittenti CONSOB.

Premesso che VEGAGEST IMMOBILIARE SGR Spa (di seguito la “Società”) ha la gestione del fondo comune d’investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Europa Immobiliare n. 1”, le cui quote sono negoziate nel Mercato Telematico Investment Vehicles - MIV, segmento fondi chiusi, organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA, si rende noto, ai sensi dell’art. 152-octies del Regolamento Emittenti della Consob (Delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni):

- che la Società ha provveduto ad includere codesta società nell’elenco dei Soggetti Rilevanti, ai sensi dell’art. 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico Finanza) e dell’art. 152-sexies, comma 1, lettera c.4, del Regolamento Emittenti Consob, in ragione del possesso di una partecipazione al capitale della Società:
 pari almeno al 10% di controllo;
- che è dovere di codesta società, ai sensi della vigente normativa, comunicare al pubblico e alla Consob le operazioni di acquisto e/o di vendita aventi ad oggetto le quote del fondo comune d’investimento immobiliare richiamato in premessa (di seguito le “Operazioni”), anche se effettuate per interposta persona;
- che, ai sensi della vigente normativa, devono essere comunicate al pubblico e alla Consob, con le modalità previste dall’Allegato 6 al Regolamento Emittenti ed entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate, le Operazioni che, singolarmente o cumulate con altre effettuate nel medesimo periodo di riferimento, siano di ammontare pari o superiore a 5.000,00 euro;
- che, in caso di inosservanza delle prescritte comunicazioni, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquecentomila (art. 193, comma 1-bis, del Testo Unico Finanza);
- che la Società ha adottato (e pubblicato sul proprio sito internet) un regolamento in materia di internal dealing, con riferimento alle Operazioni, e – previo conferimento di specifico incarico – si rende disponibile ad effettuare per conto di codesta società le comunicazioni obbligatorie nei confronti del pubblico e della Consob.

Milano,

Vegagest Immobiliare SGR Spa